

“A” PER NON DIMENTICARE ONLUS

Corso Italia n. 43

20025 LEGNANO –MI –

C.F.: 92041230159

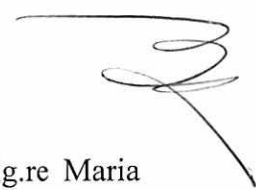


VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2023

Addì ventiquattro del mese di novembre dell'anno duemilaventitre ad ore 18.00, presso la sede dell'Associazione in Legnano, corso Italia n. 43, a seguito di convocazione del 08/11/2023, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli Associati per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Modifica dello Statuto per adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (“Codice del Terzo Settore”).



Sono presenti:

- il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra Laura Viganò, e le Consiglieri sig.re Maria Grazia Tosi e Rosa Pia Palmieri;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dott.ssa Loredana Morlacchi e avv. Paola Bononi, nonché, collegato telefonicamente, il dott. Alberto Lazzarini;
- tanti Associati in proprio o per delega rappresentanti n. 7 quote su 63.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 13 dello Statuto dell'Associazione, la Sig.ra Laura Viganò, che chiama a fungere da Segretario, come all'unanimità designato dall'Assemblea, la sig.ra Maria Grazia Tosi, che accetta.

In via preliminare il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, le Onlus, entro il termine del 31/12/2023, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle

nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Pertanto, il Presidente, constatato e fatto constatare che l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente precisa quindi che la presente assemblea è stata convocata per deliberare l'adeguamento dello statuto alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, al fine dell'iscrizione dell'associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) quale associazione non riconosciuta nella sezione "Altri enti del Terzo settore", ricorrendone i presupposti con riferimento allo scopo dell'associazione ed alle attività di interesse generale svolte per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Presidente fa presente altresì che è opportuno che il testo dello statuto adeguato alla normativa degli enti del Terzo settore divenga efficace solo a partire dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, ovvero, se antecedente, dalla data di effettiva iscrizione dell'associazione nel RUNTS, continuando invece, fino a tale momento, ad applicarsi la vigente normativa in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, oltre che lo statuto attualmente in vigore.

Il Presidente dà quindi lettura ai presenti del testo dello statuto adeguato alla normativa del Terzo settore, illustrandone le principali differenze rispetto al testo attualmente vigente.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i presenti, delibera:

- di approvare, con effetto e con decorrenza dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, ovvero, se antecedente, dalla data di effettiva iscrizione dell'associazione nel RUNTS, il testo dello statuto dell'associazione adeguato alla normativa del D. Lgs. 117/2017, quale presentato dal Presidente articolo per articolo, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", con la precisazione che fino a tale data di efficacia continuerà a rimanere in vigore il testo di statuto attualmente vigente;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo affinché abbia ad apportare alle delibere di cui sopra e/o allo statuto approvato tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione al RUNTS, munendolo all'uopo di tutte le necessarie facoltà e poteri per l'esecuzione di tutte le formalità inerenti ed incombenti in dipendenza delle delibere adottate dalla presente adunanza assembleare.

Null'altro avendosi a deliberare l'Assemblea si scioglie ad ore 18.30, previa lettura ed unanime approvazione di questo verbale come segue sottoscritto.

Il Presidente

Laura Viganò



Il Segretario

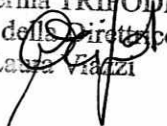
Maria Grazia Tosi

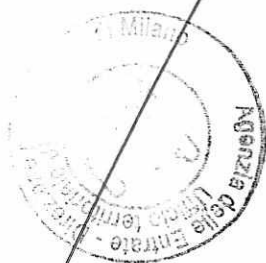
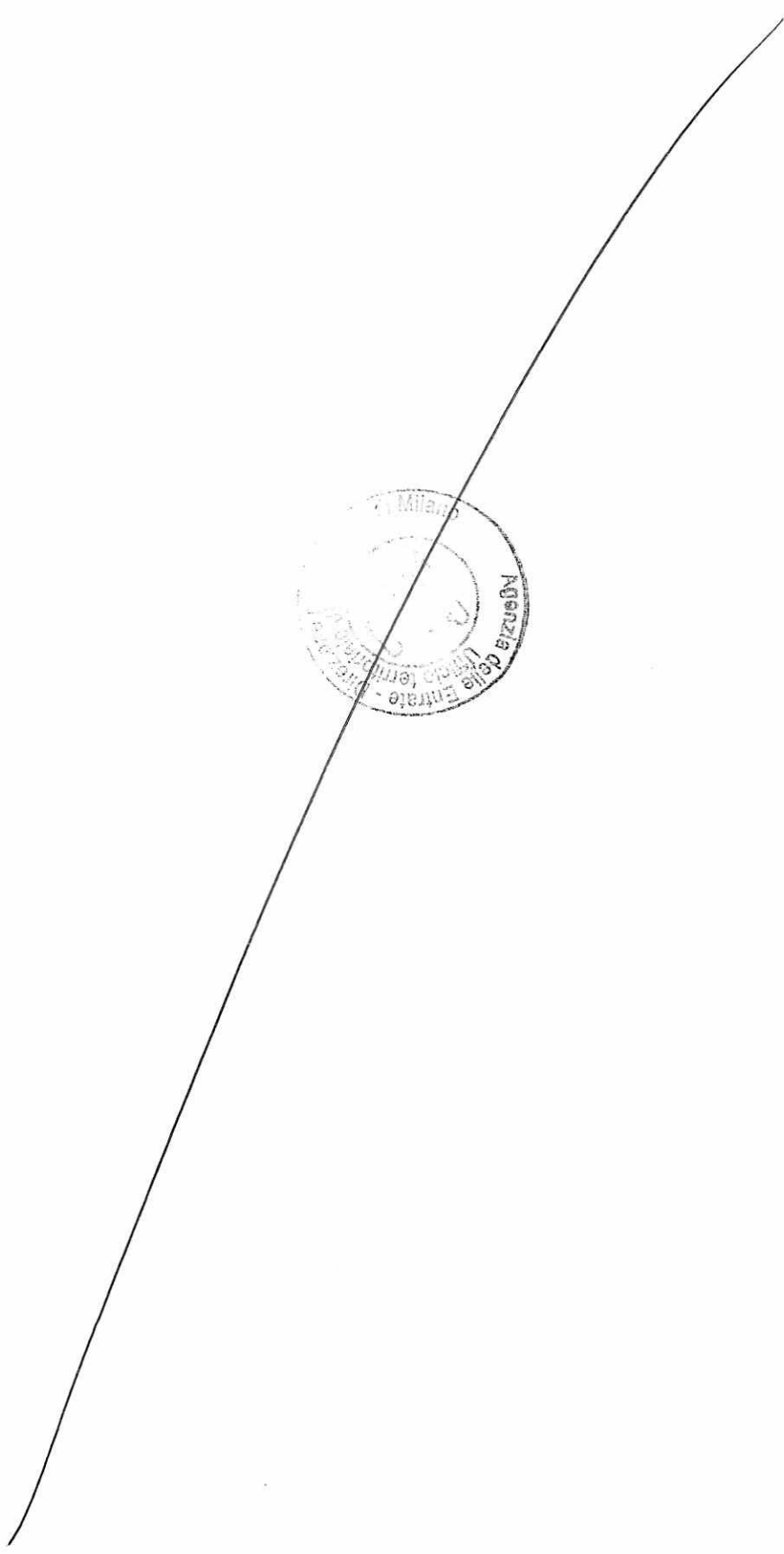


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il *wiep*
originale di quello registrato il ... *04/12/2013* ...
al n° ... *1413* serie ... *3*

La Funzionaria
Caterina TRIFODI
Firma su delega della Direzione provinciale
Laura Viganò





Il presente è allegato all'atto reg.to
il 08/12/2023 al n. 161313

ALLEGATO "A"

La Funzionaria
Caterina TRIPODI
Firma su delega della Direzione provinciale
Laura Viazzi

STATUTO

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1

E' costituita con sede in Legnano, corso Italia n. 43, una Associazione non riconosciuta denominata **""A" PER NON DIMENTICARE"**.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono di natura democratica.

L'Associazione è un ente del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (nel seguito indicato anche come "Codice del Terzo settore").

Art. 2

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto.

L'Associazione persegue, senza finalità di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **""A" PER NON DIMENTICARE ETS"** oppure **""A" PER NON DIMENTICARE ENTE DEL TERZO SETTORE"**.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3



L'Associazione opera nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

- a) contrastare o ridurre il disagio individuale e familiare derivante dal declino delle funzioni mentali in genere, e, in particolare, dal declino provocato dalla malattia di Alzheimer, contrastando lo stigma, l'isolamento sociale, il nichilismo terapeutico e favorendo la prevenzione attraverso stili di vita protettivi;
- b) promuovere iniziative finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai problemi delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e da demenza in genere e dei loro familiari;
- c) mettere in atto iniziative di tipo sociale, culturale, ludico, che aiutino l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone affette da demenza.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:



- fornire strumenti utili per affrontare le difficoltà che comporta l'assistenza ad una persona che soffre di Alzheimer superando le barriere della solitudine in cui spesso la famiglia si trova a vivere;
- apertura a familiari e pazienti con duplice scopo, per i familiari di confrontarsi con personale esperto per ricevere indicazioni circa possibili forme di assistenza, per i pazienti di sentirsi in contatto con persone di cui si possano fidare in quanto in grado di comprendere le loro difficoltà o perché vivono la stessa realtà;
- tentare con terapie anche occupazionali di ritardare il più possibile l'evoluzione della malattia verso il peggioramento della stessa;
- creare una cultura nella popolazione favorendo una comunicazione continua con gli ammalati, al fine di prevenire forme di ghettizzazione, restituendo così loro piena dignità di membri della società civile;
- organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per i volontari e gli operatori del settore.

L'Associazione opererà in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà anche promuovere raccolte pubbliche di fondi.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali.



La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso relativi allo svolgimento di tali attività.



Art. 4

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici ed Associazioni private ai sensi delle norme vigenti in materia e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.



Art. 5

1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- a) versamenti dei soci promotori;
- b) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari a favore dell'Associazione.

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

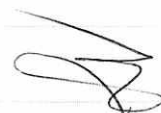
- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) liberi contributi ed oblazioni di privati (Enti e persone fisiche);
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;



- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 

Art. 6

L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.



I SOCI

Art. 7

Sono soci dell'Associazione, oltre ai promotori:

- 
- 1) coloro che, condividendone il credo e gli scopi, presentino una domanda scritta e prestino la loro attività volontaria in un modo non saltuario a favore dell'Associazione. Essi vengono ammessi come soci ordinari, con delibera motivata assunta dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 - 2) Le persone fisiche e giuridiche che, pure previa domanda, siano ammesse con voto unanime dal Consiglio per avere contribuito in altro modo al raggiungimento dello scopo che l'Associazione si propone.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni. Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva comunicazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Art. 8

I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto e ad impegnarsi attivamente, secondo le proprie possibilità nell'ambito associativo, per contribuire a realizzarne gli scopi.

Essi sono inoltre tenuti a versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi



nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Al momento dell'adesione all'Associazione, ogni socio deve prendere conoscenza dello Statuto controfirmandone l'accettazione.

Art. 9

La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per decadenza (dovuta a morosità nel versamento di almeno due quote annuali e/o assenze reiterate alle assemblee sociali) e/o per esclusione (causa gravi motivi morali e disciplinari) rispettivamente accertate con le modalità di cui all'art. 18 lettera "h" e lettera "i" dello Statuto, nonché per morte.

Ogni socio può recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato.

Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione stessa. Nessuno potrà mai rivendicare compensi o restituzioni di quote essendo stabilito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, se nominato;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Comitato scientifico;
- g) Il Comitato d'onore;
- h) L'organo di controllo;
- i) L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.



Art. 11

Tutte le cariche associative sono gratuite. È comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione, da chi ne abbia avuto autorizzazione da parte del Presidente o del Segretario e solo dietro presentazione di regolari distinte di spesa. Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative ed in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e comunque con l'osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

L'assemblea è composta da tutti i soci. Ogni socio può rappresentare per delega non più di due soci.

Ogni socio, quale ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le de-

liberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché la nomina degli organi dell'Associazione.



Art. 13

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci, mediante lettera ordinaria o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale, se del caso in altro luogo, sempre in territorio italiano.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di impedimento o assenza, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Art. 14

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci regolarmente iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere dell'assemblea sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dall'art. 15 lettere g) e i).

Art. 15

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca l'organo di revisione, quando si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

- c) approva entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività, nonché, in caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, il progetto di bilancio sociale, relativi all'anno solare precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) approva entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma delle attività per l'anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sugli eventuali appelli proposti contro i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione di nuovi associati adottati dal Consiglio Direttivo, nonché sugli eventuali appelli proposti contro i provvedimenti di esclusione degli associati pronunciati dal Consiglio Direttivo;
- g) modifica l'atto costitutivo e lo Statuto e delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci regolarmente iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci regolarmente iscritti, tanto in prima che in seconda convocazione, e nomina nello stesso tempo uno o più liquidatori;



- l) può approvare un regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo;
- m) stabilisce le linee generali di azione dell'Associazione;
- n) delibera sulle materie comunque sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

- 1) Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, previa determinazione del numero dei suoi membri che, in ogni caso, deve essere non inferiore a tre e non superiore a nove. La maggioranza dei suoi membri è scelta tra le persone fisiche socie ovvero indicate dagli enti giuridici soci. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2) Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

Art. 17

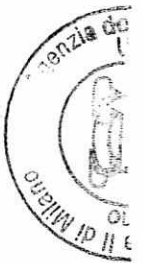
Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia stabilita dalla legge o dallo Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18

Tra le varie iniziative di propria competenza, il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- b) delibera sull'ammissione a socio di chi ha presentato domanda scritta;
- c) elegge fra i propri membri a maggioranza semplice il Presidente, il Vicepresidente, e il tesoriere;
- d) determina l'ammontare della quota associativa annuale, nonché i metodi ed i termini per il suo versamento;
- e) predispone il progetto di bilancio preventivo e di programma annuale, il progetto di bilancio consuntivo e di relazione dell'attività svolta dall'Associazione, nonché il progetto di bilancio sociale in caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore;
- f) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d'urgenza dal Presidente;
- g) delibera l'adesione ad organismi ed, in genere, sulle iniziative mirate all'attuazione dell'art. 3 dello Statuto;
- h) accerta a maggioranza semplice la decadenza del socio moroso o non attivo da almeno due anni;
- i) delibera a maggioranza assoluta l'esclusione del socio censurabile per gravi motivi morali e disciplinari;
- j) dispone l'eventuale assunzione di personale dipendente o l'attribuzione di incarichi professionali, stabilendone la retribuzione per le varie attività;
- k) può delegare persone all'uopo indicate, alla gestione di somme di denaro previamente stabilite dallo stesso;



l) delibera l'acquisizione di dotazioni strumentali utili alle varie attività.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo lettera, posta elettronica o fax dal Presidente con almeno tre giorni di preavviso e con la definizione dell'ordine del giorno, indicativamente ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La prima riunione del Consiglio Direttivo dopo l'elezione da parte dell'assemblea è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano in età.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, da chi presiede la riunione.

Art. 21

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito mediante nuova nomina da parte dell'assemblea ordinaria convocata entro trenta giorni dall'evento suddetto. Il nuovo Consigliere scadrà contemporaneamente con quelli eletti. Il Consiglio Direttivo decade di diritto e occorre convocare immediatamente l'assemblea per nuove elezioni, qualora venga a mancare più della metà dei Consiglieri originariamente eletti.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo scaduto restano comunque

in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori.

I consiglieri possono essere riconfermati anche piu' volte.

IL PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la firma libera su tutti gli atti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina le attività, impartendo le necessarie direttive di carattere operativo e organizzativo;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
- e) nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.

IL VICEPRESIDENTE

Art. 23

Il Vicepresidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o in caso di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione.

IL TESORIERE

Art. 24

Il Tesoriere dell'Associazione:

- a) Cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri



contabili, predispone altresì le bozze dei bilanci;

b) Esercita la funzione di cassiere dell'Associazione;

c) Redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati gli altri libri sociali;

d) Assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 25

Viene istituito su proposta del Consiglio Direttivo. Ad esso partecipano personalità di riconosciuta autorevolezza nell'ambito socio-sanitario, allo scopo di fornire indicazioni strategiche per l'espletamento dei compiti operativi dell'Associazione.

IL COMITATO D'ONORE

Art. 26

Viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ad esso partecipano personalità pubbliche dei Comuni dell'Alto-milanese o altre personalità che operano nel settore industriale, commerciale, bancario, assicurativo e sociale.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27

L'organo di controllo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e gli stessi non possono ricoprire la carica di Consiglieri.

Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del predetto Codice. Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Art. 28

Quando ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti



o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Della propria attività, l'organo di revisione redige verbale, il quale deve essere trascritto nell'apposito libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione cessi dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite nuova elezione da parte dell'Assemblea.

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 29

Oltre alla tenuta degli altri libri eventualmente prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato, nonché il libro degli aderenti alla Associazione.

L'Associazione deve inoltre tenere, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri dell'Associazione, presentando espressa richiesta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I libri dell'Associazione sono altresì visibili a chiunque altro ne faccia

motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO SOCIALE

Art. 30

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio approvato dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, il Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre, entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, il progetto di bilancio sociale dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilan-



cio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo settore.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 31

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SCIoglimento

Art. 32

La durata dell'Associazione è illimitata.

Nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, per delibera dell'assemblea, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge..

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in

mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio.

LEGGE APPLICABILE

Art. 34

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I, titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n.

117.

Handwritten signature of Mauro Ferra in black ink.Handwritten signature of Laura Vignati in black ink.